CAMERA DEI DEPUTATI N. 2507

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANI

Presentata il 14 novembre 1973

Promozione a direttori di divisione dei funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 16, lettera *i*), della legge delega 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dispone, fra l'altro, che la nuova disciplina dovrà prevedere l'emanazione di norme transitorie dirette: 1) a garantire a tutti i funzionari in servizio al 30 giugno 1970 « le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore e dalle attuali dotazioni organiche »; 2) ad agevolare « l'avanzamento all'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali alla data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno dieci anni di servizio ».

Dunque la norma delegata avrebbe dovuto contenere una garanzia delle possibilità di carriera contemplate dallo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per tutti i funzionari in servizio al 30 giugno 1970 ed una agevolazione, ai fini della promozione alla qualifica di direttore di divisione, per i direttori di sezione in particolari situazioni.

Senonché l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riguardante la « Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo », ha disposto che « la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata » può essere consentita « soltanto agli impiegati della carriera direttiva che alla data del 31 dicembre 1970 rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed avevano maturato almeno dieci anni di effettivo complessivo servizio ».

Dal raffronto fra le due norme appare evidente come quella delegata abbia, solo in parte, dato attuazione alla norma delegante: essa infatti ha agevolato la promozione a direttore di divisione dei direttori di sezione in particolari situazioni ed ha completamente ignorato la garanzia prevista a favore dei funzionari in servizio al 30 giugno 1970 e con la qualifica di direttore di sezione al 31 dicembre 1970, garanzia che, come sopra detto, si sarebbe dovuta sostanziare nel prevedere la possibilità, pur senza agevolazioni, della promozione a direttore di divisione.

Risulta evidente che a questi ultimi direttori di sezione rimane solo la possibilità di accedere alla qualifica di direttore di divisione aggiunto, prevista dal nuovo ordinamento, mentre, in sede di predisposizione

della legge delegata, il legislatore si era preoccupato di fissare in modo inequivocabile il principio che dal passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento non dovessero derivare danni ai funzionari in servizio al 30 giugno 1970. Si tenga, inoltre, presente che il Senato, durante la discussione della legge delega impegnò il Governo a precisare, negli emanandi provvedimenti, che le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 concernenti « la struttura della residua carriera direttiva inferiore a quella dirigenziale » riguardano i funzionari assunti nella carriera direttiva successivamente al 30 giugno 1970.

Per ovviare all'inconveniente è stata formulata la proposta di legge che prevede la possibilità dell'ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di direttore di divisione ad esaurimento, al compimento di dieci anni di servizio, anche dei funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 e che alla data del 31 dicembre 1970 rivestivano la qualifica di direttore di sezione. Inoltre per rendere operante l'emananda norma è stato previsto lo spostamento al 1° luglio 1980 delle date riportate nei commi quarto e quinto dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il disposto di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si applica al compimento di dieci anni di effettivo complessivo servizio, anche agli impiegati della carriera direttiva in servizio al 30 giugno 1970 e che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione.

ART. 2.

I posti in soprannumero previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere conferiti non oltre il 1° luglio 1980 e dalla stessa data saranno riassorbiti con le modalità indicate nel medesimo articolo 65.